



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BENEDETTI VALENTINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 SETTEMBRE 2008

Abrogazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157
e nuova disciplina dell'attività venatoria

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge riprende i contenuti di un testo da me già presentato fin dalla fine della XIII legislatura (vedi atto Camera n. 5282) e poi ripresentato con lievi variazioni nelle legislature successive, sembrandomi che esso conservasse intatta la sua attualità, anche nelle argomentazioni a sostegno. Le esperienze maturate in questi anni e messe a confronto con stimoli e sollecitazioni provenienti da associazioni di categoria e da operatori del settore, mi inducono a rilanciare i contenuti della proposta, peraltro arricchendola e specificandola in più punti, anche di non secondaria importanza.

Una buona parte delle considerazioni svolte negli atti di presentazione delle precedenti proposte di legge conserva indubbiamente validità e conviene ad esse fare riferimento. In particolare va ripetuto che, in forza di questa iniziativa, si intendono apportare le necessarie e opportune modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

Ci si ripromette inoltre di rendere la nostra normativa nazionale di settore più compatibile con le indicazioni e le prescrizioni dell'Unione europea, sia preesistenti sia di più recente adozione.

Occorre riconoscere che la vigenza della citata legge n. 157 del 1992 ha mostrato come questa sia caratterizzata da irrazionali pregiudizi aprioristicamente contrari all'esercizio dell'attività venatoria. Alcune disposizioni di tale normativa si sono rivelate del tutto vessatorie nei confronti di quanti esercitano l'attività venatoria, in quanto completa-

mente prive di corrispondenti forme di vantaggio per le esigenze connesse alla protezione dell'ambiente e della fauna. La peculiare conformazione geografica della nostra nazione fa sì che le regioni italiane siano quasi esclusivamente territorio di transito per la selvaggina migratoria. Pertanto, la decisione di aprire in ritardo e di chiudere con eccessivo anticipo la stagione venatoria, anziché raggiungere l'obiettivo di proteggere le varie specie cacciabili, ha invece unicamente causato lo spostamento verso Ungheria, Romania, Polonia, Turchia, Egitto, Tunisia, Algeria, Spagna, eccetera, della gran parte dei cacciatori italiani, con il conseguente effetto di un notevole esodo di risorse economiche.

Le scelte operate dalla legge n. 157 del 1992 hanno dunque soprattutto spinto i cacciatori a trasferirsi verso altri luoghi, diversi da quelli nei quali svolgevano precedentemente l'attività venatoria. Tale conseguenza, a sua volta, ha prodotto e continua a produrre un ulteriore duplice effetto negativo: l'irrazionale andamento quantitativo e qualitativo della selvaggina abbattuta e il consistente decremento del turismo venatorio nelle nostre regioni, particolarmente in quelle meridionali. Infatti, sotto il primo profilo, si è riscontrato, non a caso, che da quando vige la legge n. 157 del 1992, la selvaggina stanziale autoctona è in forte diminuzione. Per contro nei Paesi dell'est e del nord-est d'Europa, non solo l'esercizio venatorio risulta essere scarsamente regolamentato, ma anche la particolare conformazione geografica dei luoghi, caratterizzati da vaste distese e colture estensive, determina una maggiore

concentrazione di selvaggina e quindi una maggiore facilità di abbattimento della stessa (mentre nelle regioni italiane, soprattutto centro-meridionali, tale concentrazione di selvaggina è sicuramente di più difficile realizzazione).

Aggiungasi che il fenomeno, quanto alla selvaggina migratoria, si va aggravando perché, mentre in anni più remoti i cacciatori italiani si indirizzavano in gran prevalenza solo verso alcune aree estere (come Spagna o Tunisia), ora e ormai da tempo tale flusso si indirizza massicciamente verso i paesi dell'est e del nord-est europeo, dove nascono beccacce, turdidi, quaglie, tortore ed altre specie particolarmente ambite.

Sul piano economico, la più gravosa delle conseguenze è senza dubbio quella sopportata da alcune regioni italiane del sud dove, nessuno lo può negare, numerose attività turistico-commerciali (ristorazione, alberghi, iniziative agrituristiche, armerie, eccetera) hanno subito successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 157 del 1992 una drastica flessione dei propri guadagni. In momenti economici come quelli attuali, caratterizzati da complesse problematiche, appare sempre più doveroso favorire iniziative che, volte a rinvigorire il tessuto economico-produttivo, creino nuovi e ulteriori posti di lavoro. A tale riguardo, si può ricordare che il volume di affari prodotto dal fenomeno dei viaggi venatori è pari a circa 150 milioni di euro annui e che quello relativo alle aziende faunistico-venatorie è pari a circa 175 milioni di euro annui.

Le modifiche di seguito proposte tendono perciò tanto a riaffermare e a tutelare il diritto di quanti amano l'attività venatoria, quanto a consentire i ritorni economici derivanti dall'esercizio della caccia, contribuendo così a un utile e urgente rilancio delle attività economiche ad essa legate. Tale rilevante aspetto si presenta indubbiamente come uno dei maggiori problemi da affrontare e da risolvere celermente per qualsiasi maggioranza parlamentare. Pertanto

quelle norme contenute nella legge n. 157 del 1992 che risultano inutilmente restrittive dell'esercizio venatorio si rivelano ancora più bisognose di revisione, soprattutto laddove esse finiscono per nuocere alle attività economiche che ruotano intorno alla caccia. A questo proposito, il settore maggiormente legato per tradizioni e per cultura all'attività venatoria è chiaramente quello armiero. Ne è prova il fatto, incontestabile, che ben il 65-70 per cento del fatturato dell'industria armiera italiana deriva dalla produzione di armi venatorie e sportive e a tale dato va aggiunto quello relativo al settore delle munizioni, che in Italia è dipendente per circa il 90 per cento dall'attività venatoria. L'industria armiera ha vissuto negli anni a decorrere dal 1992, per effetto della legge n. 157 del 1992, una profonda fase recessiva: il calo della domanda propriamente venatoria ha quindi comportato la crisi dell'intero settore, il cui grado di dipendenza dalle attività venatorio-sportive è molto alto (non meno dell'85-90 per cento). L'importanza economico-produttiva di tale settore è senz'altro evidenziata dal fatturato globale prodotto dallo stesso, pari a circa 600-700 milioni di euro annui.

Il novero delle attività economiche legate alla caccia non comprende però soltanto l'industria armiera e delle munizioni. Come già ricordato, attorno alla caccia gravitano infatti anche gli altri settori assai rilevanti dal punto di vista economico, come i viaggi venatori, le aziende faunistico-venatorie, l'agriturismo venatorio, l'allevamento di selvaggina e di cani da caccia, senza contare tutto ciò che riguarda l'abbigliamento, l'editoria specializzata e le molteplici forme di pubblicità oggettistica. Per meglio individuare l'importanza economica dei settori menzionati, si può evidenziare, a titolo di esempio, come quello dell'abbigliamento produca un volume di affari annuo stimabile intorno ai 250 milioni di euro e quello dell'allevamento di selvaggina e di cani intorno ai 750 milioni di euro annui.

Ovviamente, alla base di questa iniziativa legislativa non vi sono soltanto ragioni di ordine economico. La volontà precipua è quella di dare concreta possibilità e attuazione a quello che continuiamo a considerare un diritto di un'ampia parte dei cittadini - cioè quello di esercitare l'attività venatoria e di vivere anche, in tale modo, un particolare e significativo rapporto con l'ambiente naturale - e di concretizzare una normazione di settore che contempererà efficacemente, in un moderno equilibrio, l'estrinsecazione di tale diritto, la tutela del ciclo riproduttivo delle specie animali, il rispetto degli interessi dell'agricoltura e dell'ambiente.

Altra finalità di rilievo è certamente quella di armonizzare, per quanto opportuno e necessario, la nostra normativa a quella di altri Paesi europei - in particolare Francia e Spagna - che formano con la nostra penisola un contesto unitario in senso lato e che si stanno giovando di regolamentazioni dalle vedute assai più ampie e realistiche di quelle vigenti in Italia.

Spicca, evidentemente, la filosofia di un diverso rapporto tra cacciatore e territorio. Un rapporto che non viene negato, ma reso modernamente più flessibile, come dire, non irrigidito in burocratici divieti e confini di sapore innegabilmente «medioevale».

Ma non manca anche la volontà di «moralizzare» un settore, che sta sollevando critiche e ribellioni nei cacciatori-contribuenti per gli oneri economici eccessivi e inaccettabili della rete degli ambiti territoriali di caccia, prevalentemente determinati da spese di auto-mantenimento.

Dal punto di vista formale si è ritenuto, per una migliore e più chiara «leggibilità» del testo, di presentare il disegno di legge in forma di un articolato intero, che sostituisce in blocco la legge 11 febbraio 1992, n. 157, così come stabilito nell'ultimo articolo del disegno di legge, seppure non intenda smantellarne completamente l'impianto. In pratica, tecnicamente si configura come una riscrittura totale della citata legge

n. 157 del 1992, per effetto di tutte quelle incisive modifiche e integrazioni che traducono in dettato legislativo gli scopi dell'iniziativa.

Volendo sintetizzare i punti di principale intento modificatorio, si possono evidenziare:

a) la libera circolazione del cacciatore, per un determinato numero di giornate, su tutto il territorio nazionale, oltre quello di residenza, per la caccia alla selvaggina migratoria, con esclusione della zona delle Alpi;

b) una rimodulata autonomia alle regioni per la determinazione del calendario venatorio;

c) la predeterminazione di modificate percentuali di territorio nazionale inibite alla caccia;

d) l'eliminazione dell'obbligo di opzione tra i vari tipi di caccia (vagante o da appostamento fisso);

e) un tetto massimo di spesa per i tesseri emessi da regioni diverse o da ambiti territoriali di caccia (ATC) diversi da quelli di residenza;

f) la previsione che gli ATC debbano avere estensione almeno provinciale, in un contesto di libera circolazione del cacciatore nel territorio regionale di residenza venatoria;

g) il reinserimento di alcune specie fra quelle cacciabili (passero, passero mattugia, storno, fringuello, peppola, taccola, corvo, passera ultramontana, così come concesso dalle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee);

h) il prolungamento fino a febbraio del periodo di caccia per la selvaggina migratoria;

i) l'apertura della caccia alla quarta domenica di agosto per alcune specie di animali e tempi differenziati per altre specie nel rispetto dei cicli naturali;

l) una revisione realistica e non persecutoria delle sanzioni, tendente alla sostituzione di quelle penali con efficaci sanzioni ammi-

nistrative e con la introduzione della licenza a punti decurtabili a seguito di infrazioni;

m) significative modifiche circa le attività e i poteri di vigilanza;

n) una più congrua definizione del ruolo dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che ha sostituito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, e degli istituti costituiti a livello regionale.

In un'ottica meno generale si collocano poi le seguenti ulteriori modifiche, che rivestono comunque il loro specifico interesse:

1) facilitazioni per i cacciatori anziani, menomati, economicamente svantaggiati;

2) limitazioni al costo dei «richiami» acquistati e all'obbligo di inanellamento;

3) maggiori possibilità di svolgimento delle attività cinofile;

4) maggiori facoltà, con allineamento agli altri Paesi europei, di espletamento delle cacce selettive ai cervidi e bovidi.

In conclusione, si è inteso riproporre un sistema organico e funzionale di norme, come punto di sintesi delle diverse esigenze e di equilibrato approdo del vasto dibattito che si mantiene e si sviluppa assai vivace. L'auspicio di una ravvicinata approvazione della presente proposta di legge non è solo del proponente, ma di un amplissimo mondo di osservatori e di protagonisti del settore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Fauna selvatica)

1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale. È prelevabile solamente con i mezzi previsti dall'attività venatoria.

2. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole.

3. Le regioni a statuto ordinario provvedono ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica in conformità alla presente legge, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono in base alle competenze esclusive, nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti. Le province attuano la disciplina regionale ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera f), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. La direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, e successive modificazioni, con i relativi allegati, concernenti la conservazione degli uccelli selvatici, è integralmente recepita ed attuata nei modi e nei termini previsti dalla presente legge, la quale costituisce inoltre attuazione della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva ai sensi della legge 24 novembre 1978, n. 812, e della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 503.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione della citata direttiva 79/409/CEE, provvedono ad istituire lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli *habitat* interni a tali zone e ad esse limitrofi, provvedendo al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione dei biotopi. Tali attività concernono particolarmente e prioritariamente le specie di cui all'elenco allegato alla citata direttiva 79/409/CEE, e successive modificazioni. In caso di inerzia delle regioni e delle province autonome per un anno dopo la segnalazione da parte dell'ISPRA, provvedono con controllo sostitutivo, d'intesa, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono annualmente al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione sulle misure adottate ai sensi del comma 5 e sui loro effetti rilevabili.

7. Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, verifica, con la collaborazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e sentiti il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'articolo 8 e l'ISPRA, lo stato di conformità della presente legge e delle leggi regionali e provinciali in materia agli atti emanati dalle istituzioni dell'Unione europea volti alla conservazione della fauna selvatica anche ai fini di cui al-

l'articolo 8, comma 4, della citata legge n. 11 del 2005.

Art. 2.

(Oggetto della tutela)

1. Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale. Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le seguenti specie:

a) mammiferi: lupo (*Canis lupus*), sciacallo dorato (*Canis aureus*), orso (*Ursus arctos*), martora (*Martes martes*), puzzola (*Mustela putorius*), lontra (*Lutra lutra*), gatto selvatico (*Felis sylvestris*), lince (*Lynx lynx*), foca monaca (*Monachus monachus*), tutte le specie di cetacei (*Cetacea*), cervo sardo (*Cervus elaphus corsicanus*), camoscio d'Abruzzo (*Rupicapra pyrenaica*);

b) uccelli: marangone minore (*Phalacrocorax pigmeus*), marangone dal ciuffo (*Phalacrocorax aristotelis*), tutte le specie di pellicani (*Pelecanidae*), tarabuso (*Botaurus stellaris*), tutte le specie di cicogne (*Ciconiidae*), spatola (*Platalea leucorodia*), mignattaio (*Plegadis falcinellus*), fenicottero (*Phoenicopterus ruber*), cigno reale (*Cygnus olor*), cigno selvatico (*Cygnus cygnus*), volpoca (*Tadorna tadorna*), fistione turco (*Netta rufina*), gobbo rugginoso (*Oxyura leucocephala*), tutte le specie di rapaci diurni (*Accipitriformes* e *falconiformes*), pollo sultano (*Porphyrio porphyrio*), otarda (*Otis tarda*), gallina prataiola (*Tetrax tetrax*), gru (*Grus grus*), piviere tortolino (*Eudromias morinellus*), avocetta (*Recurvirostra avosetta*), cavaliere d'Italia, (*Himantopus himantopus*), occhione (*Burhinus oedicephalus*), pernice di mare (*Glareola pratincola*), gabbiano corso (*Larus audouinii*), gabbiano corallino (*Larus melanocephalus*), gabbiano roseo (*Larus ge-*

nei), sterna zampanere (*Gelochelidon nilotica*), sterna maggiore (*Sterna caspia*), tutte le specie di rapaci notturni (*Strigiformes*), ghiandaia marina (*Coracias garrulus*), tutte le specie di picchi (*Picidae*), gracchio corallino (*Pyrhocorax pyrhocorax*);

c) tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri indicano come minacciate di estinzione.

2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle arvicole, alle forme inselvatichite del piccione domestico.

3. Il controllo del livello di popolazione degli uccelli negli aeroporti, ai fini della sicurezza aerea, è affidato al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 3.

(Divieto di uccellazione)

1. Sono vietati in tutto il territorio nazionale ogni forma di uccellazione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.

Art. 4.

(Cattura temporanea e inanellamento)

1. Le regioni, su parere dell'ISPRA, possono autorizzare esclusivamente gli istituti scientifici delle università e del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), nonché i musei di storia naturale ad effettuare, a scopo di studio e ricerca scientifica, la cattura e l'utilizzazione di mammiferi ed uccelli nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.

2. L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico è organizzata e coordinata sull'intero territorio nazionale dall'ISPRA; tale attività funge da schema nazionale di inanellamento

in seno all'Unione europea per l'inanellamento (EURING). L'attività di inanellamento può essere svolta esclusivamente da titolari di specifica autorizzazione, rilasciata dalle regioni su parere dell'ISPRA; l'espressione di tale parere è subordinata alla partecipazione a specifici corsi di istruzione, organizzati dallo stesso Istituto, e al superamento del relativo esame finale.

3. L'attività di cattura per la cessione a fini di richiamo è svolta esclusivamente da impianti della cui autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'ISPRA. L'autorizzazione alla gestione di tali impianti è concessa dalle regioni su parere dell'ISPRA ovvero, se istituiti ai sensi dell'articolo 7, comma 2, degli Istituti regionali per la fauna selvatica, i quali svolgono altresì compiti di controllo e di certificazione dell'attività svolta dagli impianti stessi e ne determinano il periodo di attività. Tutte le regioni in cui è consentita la caccia con richiami vivi, devono istituire non meno di due impianti per la cattura entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. La cattura per la cessione a fini di richiamo è consentita per esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola, cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, storno, merlo, passero, passera mattugia, pavoncella, colombaccio, nonché per eventuali altre specie inserite tra le cacciabili. Gli esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente catturati devono essere inanellati ed immediatamente liberati.

5. È fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia all'ISPRA o, se istituiti ai sensi dell'articolo 7, comma 2, agli Istituti regionali per la fauna selvatica, o ad una associazione venatoria riconosciuta a livello nazionale che provvederà ad informare l'ISPRA.

6. Le regioni emanano norme in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea e alla

successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà.

Art. 5.

*(Esercizio venatorio da appostamento
fisso e richiami vivi)*

1. Nell'esercizio dell'attività venatoria da appostamento possono essere utilizzati in funzione di richiami vivi uccelli appartenenti alle specie cacciabili e alle specie domestiche di allevamento, provenienti dagli impianti di cattura o dagli allevamenti autorizzati dalle province.

2. Ogni cacciatore può impiegare contemporaneamente non più di dieci richiami di cattura per ogni singola specie cacciabile. Non sono posti limiti numerici al possesso di richiami nati e allevati in cattività, ma per l'attività venatoria giornaliera può esserne impiegato un numero massimo di quaranta. La legittima detenzione degli uccelli da richiamo è attestata dal documento di provenienza rilasciato dalle province titolari degli impianti di cattura o dagli allevatori regolarmente abilitati, che deve accompagnare gli uccelli anche nel caso di cessione ad altro cacciatore. Le regioni disciplinano l'attività di allevamento degli uccelli da richiamo appartenenti alle specie cacciabili e le modalità di detenzione e di cessione per l'attività venatoria.

3. Le regioni emanano norme per l'autorizzazione degli appostamenti fissi, che è rilasciata dalle province.

4. L'autorizzazione di cui al comma 3 può essere richiesta da coloro che ne erano in possesso nell'annata venatoria 2006-2007. Ove se ne realizzi la disponibilità, l'autorizzazione può essere richiesta da chi ha compiuto sessanta anni di età, nel rispetto delle priorità definite dalle norme regionali.

5. Non sono considerati fissi ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 12, comma 5, gli appostamenti per la caccia agli ungulati,

nonché ai colombacci se, per questi ultimi, non vi è preparazione di sito.

6. L'accesso con armi proprie all'appostamento fisso con l'uso di richiami vivi è consentito unicamente a coloro che sono titolari di appostamento fisso o alle persone munite di momentanea autorizzazione del titolare medesimo, nel rispetto del dettato dell'articolo 12, comma 5.

7. È vietato l'uso di richiami che non siano identificabili mediante certificazione di provenienza, secondo le norme regionali che disciplinano anche la procedura in materia.

8. La sostituzione di un richiamo può avvenire soltanto dietro presentazione all'ente competente del richiamo morto da sostituire.

9. È vietata la vendita di uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria, se non provenienti da centri di cattura o allevamenti debitamente autorizzati.

Art. 6.

(Tassidermia)

1. Le regioni, sulla base di apposito regolamento, disciplinano l'attività di tassidermia ed imbalsamazione e la detenzione o il possesso di preparazioni tassidermiche e di trofei.

2. I tassidermisti autorizzati devono segnalare all'autorità competente le richieste di impagliare o imbalsamare spoglie di specie protette o comunque non cacciabili ovvero le richieste relative a spoglie di specie cacciabili avanzate in periodi diversi da quelli previsti nel calendario venatorio per la caccia della specie in questione.

3. L'inadempienza alle disposizioni di cui al comma 2 comporta la revoca dell'autorizzazione a svolgere l'attività di tassidermista, oltre alle sanzioni previste per chi detiene illecitamente esemplari di specie protette o per chi cattura esemplari cacciabili al di fuori dei periodi fissati nel calendario venatorio.

4. Le regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplinano con propri provvedimenti l'attività di tassidermia ed imbalsamazione di cui al comma 1.

Art. 7.

(Funzioni dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Istituti regionali per la fauna selvatica)

1. L'ISPRA ha il compito di censire il patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica, di studiarne lo stato, l'evoluzione ed i rapporti con le altre componenti ambientali, di elaborare progetti di intervento ricostitutivo o migliorativo sia delle comunità animali sia degli ambienti al fine della riqualificazione faunistica del territorio nazionale, di effettuare e di coordinare l'attività di innellamento a scopo scientifico sull'intero territorio italiano, di collaborare con gli organismi stranieri ed in particolare con quelli dei Paesi dell'Unione europea aventi analoghi compiti e finalità, di collaborare con le università e gli altri organismi di ricerca nazionali, di controllare e valutare gli interventi faunistici operati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, di esprimere i pareri tecnico-scientifici richiesti dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire, con legge, un Istituto regionale per la fauna selvatica che svolge in sostituzione dell'ISPRA, nell'ambito del territorio di competenza, i compiti di cui al comma 1, quale organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza delle regioni e delle province. L'Istituto regionale è composto da un rappresentante per ogni associazione venatoria e agricola nazionale maggiormente rappresentativa, da un rappresentante della regione medesima,

da due rappresentanti delle associazioni ambientaliste più rappresentative in ambito nazionale, da un rappresentante o delegato dell'ISPRA.

3. L'Istituto regionale per la fauna selvatica è sottoposto alla vigilanza del presidente della giunta regionale o provinciale. Gli Istituti regionali collaborano con l'ISPRA, che ne coordina l'azione, nei progetti e nelle attività di carattere nazionale e internazionale.

4. Alla determinazione delle funzioni da attribuire agli Istituti regionali per la fauna selvatica, istituiti a norma del comma 2, provvedono le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti.

5. Presso l'ISPRA sono istituiti una scuola di specializzazione *post*-universitaria sulla biologia e la conservazione della fauna selvatica e corsi di preparazione professionale per la gestione della fauna selvatica per tecnici diplomati. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge una commissione istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, composta da un rappresentante del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da un rappresentante del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da un rappresentante del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dal direttore generale dell'ISPRA in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad adeguare lo statuto e la pianta organica dell'Istituto ai nuovi compiti previsti dal presente articolo e li sottopone al Presidente del Consiglio dei ministri, che li approva con proprio decreto.

6. Per l'attuazione dei propri fini istituzionali, l'ISPRA provvede direttamente alle attività di cui all'articolo 4.

Art. 8.

(Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale)

1. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale istituito ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è composto da tre rappresentanti nominati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da tre rappresentanti nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da tre rappresentanti delle regioni nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da tre rappresentanti delle province nominati dall'Unione delle province d'Italia, dal direttore dell'ISPRA, da un rappresentante per ogni associazione venatoria nazionale riconosciuta, da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, da due rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente, da un rappresentante dell'Unione zoologica italiana, da un rappresentante dell'Ente nazionale della cinofilia italiana, da un rappresentante del Consiglio internazionale della caccia e della salvaguardia della fauna, da un rappresentante dell'Ente nazionale per la protezione degli animali, da un rappresentante del Club alpino italiano.

2. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale è rinnovato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base delle designazioni delle organizzazioni ed associazioni di cui al comma 1 ed è presieduto dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali o da un suo delegato.

3. Al Comitato sono conferiti compiti di organo tecnico consultivo per tutto quello

che concerne l'applicazione della presente legge.

4. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale viene rinnovato ogni cinque anni.

Art. 9.

(Funzioni amministrative)

1. Le regioni esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'articolo 10 e svolgono i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla presente legge e dagli statuti regionali. Alle province spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna secondo quanto previsto dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che essa esercitano nel rispetto della presente legge.

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti.

Art. 10.

(Piani faunistico-venatori)

1. Tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.

2. Le regioni e le province, con le modalità previste dai commi 9 e 12, realizzano la pianificazione di cui al comma 1 mediante la destinazione differenziata del territorio.

3. Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una percentuale dal 15 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce zona faunistica a sé stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento. In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni e in particolare i territori sui quali, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, siano stati già costituiti o vengano costituiti parchi nazionali o regionali all'interno dei quali operi il divieto di caccia, nonché le oasi di protezione, i rifugi faunistici, le zone di ripopolamento e cattura, i centri pubblici per la produzione di fauna selvatica, gli agglomerati urbani, la effettiva superficie delle principali vie di comunicazioni (nazionali, provinciali e comunali), le zone di protezione speciale (ZPS), le zone speciali di conservazione (ZSC) e le proprietà private che, ai sensi della presente legge, siano inibite all'attività venatoria.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, tramite intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvedono a garantire il rispetto delle percentuali di territorio agro-silvo-pastorale da destinare a protezione della fauna selvatica e del territorio destinato all'attività venatoria, riportandole altresì all'interno dei limiti previsti dal comma 3 se superati, partendo dalle ultime zone sottratte all'attività venatoria.

5. In caso di inosservanza, da parte delle regioni, dei limiti di cui al comma 3, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Ministro dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare, interviene, entro tre mesi, in via sostitutiva, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale.

6. Il territorio di protezione di cui al comma 3 comprende anche i territori di cui al comma 10, lettere *a)*, *b)*, e *c)*. Si intende per protezione il divieto di abbattimento e cattura a fini venatori accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole.

7. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale può essere destinato nella percentuale massima globale del 15 per cento a caccia riservata a gestione privata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, e a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.

8. Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale le regioni promuovono forme di gestione programmata della caccia, secondo le modalità stabilite dall'articolo 14. Sono compresi in tale territorio e sono soggetti alla programmazione venatoria anche i territori e le foreste del demanio statale e regionale e degli enti pubblici in generale, se non debitamente tabellati o recintati.

9. Ai fini della pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale le province predispongono, articolandoli per comprensori omogenei, piani faunistico-venatori. Le province predispongono altresì piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica nonché piani di immissione di fauna selvatica anche tramite la cattura di selvatici presenti in soprannumero nei parchi nazionali e regionali e in altri ambiti faunistici, salvo accertamento delle compatibilità genetiche da parte dell'ISPRA e sentite le organizzazioni professionali agricole presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale tramite le loro strutture regionali.

10. I piani faunistico-venatori di cui al comma 9 comprendono:

a) le oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;

b) le zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio;

c) i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, ai fini di ricostituzione delle popolazioni autoctone;

d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate;

e) le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati. In tali zone l'attività cinofila, non essendo considerata attività venatoria, può essere svolta anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui all'articolo 18;

f) le modalità con cui, su autorizzazione delle province, previa acquisizione di parere dell'ISPRA o degli Istituti regionali per la fauna selvatica, se istituiti, e d'intesa con le presidenze dei parchi nazionali o regionali, possono essere esercitati l'addestramento dei cani da ferma, nonché l'esercizio della cinofilia senza sparo e al di fuori dei periodi di riproduzione dei selvatici;

g) i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b), e c);

h) i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli *habitat* naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b);

i) l'identificazione delle zone nelle quali non sia consentito collocare appostamenti fissi.

11. Ogni zona deve essere indicata da tabelle perimetrali, esenti da tasse, secondo le disposizioni impartite dalle regioni, apposte a cura dell'ente, associazione o privato che è preposto o incaricato della gestione della singola zona.

12. Le regioni attuano la pianificazione faunistico-venatoria mediante il coordinamento dei piani provinciali di cui al comma 9 secondo criteri dei quali l'ISPRA garantisce l'omogeneità e la congruenza a norma del comma 13, nonché con l'esercizio di poteri sostitutivi nel caso di mancato adempimento da parte delle province decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

13. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ISPRA trasmette al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del mare il primo documento orientativo circa i criteri di omogeneità e congruenza cui deve attenersi la pianificazione faunistico-venatoria. I medesimi Ministri, d'intesa tra loro, trasmettono alle regioni con proprie osservazioni i criteri della programmazione, che deve essere basata anche sulla conoscenza delle risorse e della consistenza faunistica,

da conseguire anche mediante modalità omogenee di rilevazione e di censimento.

14. Il piano faunistico-venatorio regionale determina i criteri per la individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agri-turistico-venatorie e di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.

15. La deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare, come indicato al comma 10, lettere *a)*, *b)* e *c)*, deve essere notificata ai proprietari o conduttori dei fondi interessati e pubblicata mediante affissione all'albo pretorio dei comuni territorialmente interessati.

16. Qualora nei sessanta giorni successivi alla data della notificazione di cui al comma 15 sia presentata opposizione motivata, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, da parte della maggioranza dei proprietari o conduttori interessati, la zona non può essere istituita.

17. Il consenso si intende validamente accordato anche nel caso in cui non sia stata presentata formale opposizione ai sensi del comma 16.

18. Le regioni, in via eccezionale, ed in vista di particolari necessità ambientali, possono disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura, nonché l'attuazione dei piani di miglioramento ambientale di cui al comma 9, purché il territorio complessivamente inibito alla caccia non venga, in tal modo, a superare il 30 per cento del territorio regionale.

19. Nelle zone non vincolate per l'opposizione manifestata dai proprietari o conduttori di fondi interessati ai sensi del comma 16, resta, in ogni caso, precluso l'esercizio dell'attività venatoria, per un periodo non superiore a un anno. Tale vincolo non è reiterabile.

Art. 11.

(Zona faunistica delle Alpi)

1. Agli effetti della presente legge il territorio delle Alpi, individuabile nella consistente presenza della tipica flora e fauna alpina, è considerato zona faunistica a sé stante.

2. Le regioni interessate, entro i limiti territoriali di cui al comma 1, emanano, nel rispetto dei principi generali della presente legge e degli accordi internazionali, norme particolari al fine di proteggere la fauna caratteristica e disciplinare l'attività venatoria, tenute presenti le consuetudini e le tradizioni locali.

3. Al fine di ripristinare l'integrità del biotopo animale, nei territori ove sia esclusivamente presente la tipica fauna alpina è consentita la immissione di specie autoctone previo parere favorevole dell'ISPRA.

4. Le regioni nei cui territori sono compresi quelli alpini, d'intesa con le regioni a statuto speciale e con le province autonome di Trento e di Bolzano, determinano i confini della zona faunistica delle Alpi con l'apposizione di tabelle esenti da tasse.

Art. 12.

(Esercizio dell'attività venatoria)

1. L'attività venatoria si svolge tramite una concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedano e che posseggano i requisiti previsti dalla presente legge.

2. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 13.

3. È considerato altresì esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo con l'espressa volontà di praticare la ricerca della fauna selvatica o

di essere in attesa della medesima per abbatterla.

4. Ogni altro modo di abbattimento è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore.

5. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, l'esercizio venatorio stesso può essere praticato:

a) in forma vagante nella zona faunistica delle Alpi;

b) in forma sia vagante, sia da appostamento fisso, nonché nelle altre forme di attività venatoria consentite dalla presente legge, nel rimanente territorio nazionale destinato all'attività venatoria programmata.

6. La fauna selvatica abbattuta durante l'esercizio venatorio nel rispetto delle disposizioni della presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata.

7. Non costituisce esercizio venatorio il prelievo di fauna selvatica ai fini di impresa agricola di cui all'articolo 10, comma 10, lettera d).

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età. Il cacciatore deve essere munito di licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale non inferiore ad un milione di euro per ogni sinistro, di cui 750.000 euro per ogni persona danneggiata e 250.000 euro per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio della attività venatoria, con massimale di 150.000 euro per morte o invalidità permanente.

9. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, provvede ogni quattro anni, con proprio decreto, ad aggiornare i massimali di cui al comma 8.

10. In caso di sinistro colui che ha subito il danno può procedere ad azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione

presso la quale colui che ha causato il danno ha contratto la relativa polizza.

11. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha validità su tutto il territorio nazionale e consente l'esercizio venatorio nel rispetto delle norme di cui alla presente legge e delle norme emanate dalle regioni.

12. Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria è altresì necessario il possesso di un apposito tesserino rilasciato dalla regione di residenza, ove sono indicate le specifiche norme inerenti il calendario regionale, nonché le forme di cui al comma 5 e gli ambiti territoriali di caccia ove è consentita l'attività venatoria. Per l'esercizio della caccia in regioni diverse da quella di residenza è necessario che, a cura di quest'ultima, vengano apposte sul predetto tesserino le indicazioni sopramenzionate

Art. 13.

(Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria)

1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 dotato esclusivamente di caricatore omologato e con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.

2. È consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonché l'uso dell'arco e del falco.

3. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.

4. Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia omologato in modo da contenere non più di un colpo.

5. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.

6. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

Art. 14.

(Gestione programmata della caccia)

1. Le regioni, con apposite norme, sentite le organizzazioni professionali agricole, le associazioni venatorie maggiormente rappresentative a livello nazionale e le province interessate, ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata ai sensi dell'articolo 10, comma 8, in ambiti territoriali di caccia, di dimensioni non inferiori alla provincia stessa e non superiori alla regione.

2. Le regioni tra loro confinanti, per esigenze motivate, possono, altresì, individuare ambiti territoriali di caccia interessanti anche due o più province contigue.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali stabilisce con periodicità quinquennale, sulla base dei dati censuari, l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia. Tale indice è costituito dal rapporto fra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, ed il territorio agro-silvo-pastorale nazionale.

4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali stabilisce altresì l'indice di densità venatoria minima per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi, che è organizzato in comprensori secondo

le consuetudini e tradizioni locali. Tale indice è costituito dal rapporto tra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, e il territorio regionale compreso, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, nella zona faunistica delle Alpi.

5. Sulla base di norme regionali, ogni cacciatore, previa domanda alla amministrazione competente, ha diritto, per esercitare la caccia alla selvaggina stanziale, all'accesso in un ambito territoriale di caccia o in un comprensorio alpino compreso nella regione in cui risiede. Può aver accesso ad altri ambiti o ad altri comprensori, anche compresi in una diversa regione, previo consenso dei relativi organi di gestione e subordinatamente al pagamento di una tassa annua non superiore al 50 per cento della tassa regionale.

6. Per esercitare la caccia alla selvaggina migratoria, il cacciatore ha libero accesso a tutti gli ambiti territoriali di caccia della propria regione di residenza venatoria. Ha altresì libero accesso su tutto il restante territorio nazionale, per un massimo di venticinque giornate complessive di ogni annata venatoria, senza prenotazione o altri incombenzi procedurali, con l'obbligo di annotazione sul proprio tesserino all'inizio di ciascuna giornata venatoria.

7. Entro il 30 aprile successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i cacciatori devono comunicare alla provincia di residenza la eventuale modifica della propria opzione ai sensi dell'articolo 12, comma 5.

8. Le regioni provvedono ad eventuali modifiche o revisioni del piano faunistico-venatorio e del regolamento di attuazione con periodicità quinquennale. Il piano non può prevedere indici di densità venatoria inferiori a quelli stabiliti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il regolamento di attuazione del piano faunistico-venatorio deve prevedere, tra l'altro, le modalità di prima costituzione degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, la loro durata in carica nonché le

norme relative alla loro prima elezione, se da istituire, e ai successivi rinnovi.

9. È facoltà degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, con delibera motivata, di ammettere nei rispettivi territori di competenza un numero di cacciatori superiore a quello fissato dal regolamento di attuazione, purché si siano accertate, anche mediante censimenti, modificazioni positive della popolazione faunistica e siano stabiliti con legge regionale i criteri di priorità per l'ammissibilità ai sensi del presente comma.

10. Le regioni stabiliscono con legge le forme di partecipazione, anche economica, dei cacciatori alla gestione, per finalità faunistico-venatorie, dei territori compresi negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini ed, inoltre, sentiti i relativi organi, definiscono il numero dei cacciatori non residenti ammissibili e ne regolamentano l'accesso.

11. Negli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia deve essere assicurata la presenza paritaria, in misura pari complessivamente all'80 per cento dei componenti, dei rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole e venatorie maggiormente rappresentative a livello nazionale, ove presenti in forma organizzata sul territorio. Il 10 per cento dei componenti è costituito da rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale maggiormente rappresentative a livello nazionale e il 10 per cento da rappresentanti degli enti locali.

12. Negli ambiti territoriali di caccia l'organismo di gestione promuove e organizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, programma gli interventi per il miglioramento degli *habitat*, provvede all'attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici per:

a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio; le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mam-

miferi e degli uccelli soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005; il ripristino di zone umide e di fossati; la differenziazione delle colture; la coltivazione di siepi, cespugli, alberi adatti alla nidificazione;

b) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;

c) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli appostamenti di ambientamento della fauna selvatica.

13. Le province autorizzano la costituzione ed il mantenimento degli appostamenti fissi, la cui ubicazione non deve comunque ostacolare l'attuazione del piano faunistico-venatorio. Per gli appostamenti che importino preparazione del sito con modificazione e occupazione stabile del terreno, è necessario il consenso del proprietario o del conduttore del fondo, lago o stagno privato. Le province possono rilasciare autorizzazioni con validità per un massimo di cinque anni subordinate al pagamento di una tassa regionale ed al consenso del proprietario. Agli appostamenti fissi, costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge, per la durata che sarà definita dalle norme regionali, non è applicabile l'articolo 10, comma 10, lettera i).

14. L'appostamento temporaneo è inteso come caccia vagante ed è consentito a condizione che non si produca modifica di sito. Il riparo predisposto deve essere facilmente rimovibile e deve comunque essere rimosso al termine della giornata di caccia.

15. L'organo di gestione degli ambiti territoriali di caccia provvede, altresì, all'erogazione di contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria nonché alla erogazione di contri-

buti per interventi, previamente concordati, ai fini della prevenzione dei danni medesimi.

16. In caso di inerzia delle regioni negli adempimenti di cui al presente articolo, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, assegna ad esse il termine di novanta giorni per provvedere, decorso inutilmente il quale il Presidente del Consiglio dei ministri provvede in via sostitutiva, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

17. A partire dalla stagione venatoria 2009-2010 i calendari venatori delle province devono indicare le zone dove l'attività venatoria è consentita in forma programmata, quelle riservate alla gestione venatoria privata e le zone dove l'esercizio venatorio non è consentito.

18. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base alle loro competenze esclusive, nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti ed ai sensi dell'articolo 16 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e nel rispetto dei principi della presente legge, provvedono alla pianificazione faunistico-venatoria, alla suddivisione territoriale, alla determinazione della densità venatoria, nonché alla regolamentazione per l'esercizio di caccia nel territorio di competenza.

Art. 15.

(Utilizzazione dei fondi ai fini della gestione programmata della caccia)

1. Per l'utilizzazione dei fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio regionale ai fini della gestione programmata della caccia, è dovuto ai proprietari o conduttori un contributo da determinare, a cura dell'amministra-

zione regionale, in relazione all'estensione, alle condizioni agronomiche, alle misure dirette alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente.

2. All'onere derivante dalla erogazione del contributo di cui al comma 1, si provvede con il gettito derivante dalla istituzione delle tasse di concessione regionale di cui all'articolo 23.

3. Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria deve inoltrare, entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio, al presidente della giunta regionale richiesta motivata che, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni, dalla stessa è esaminata entro sessanta giorni.

4. La richiesta di cui al comma 3 è accolta se non ostacola l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'articolo 10. È altresì accolta, in casi specificatamente individuati con norme regionali, quando l'attività venatoria sia in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate nonché di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fine di ricerca scientifica, ovvero quando sia motivo di danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale.

5. Il divieto di cui al comma 4 è reso noto mediante l'apposizione di tabelle, esenti da tasse, a cura del proprietario o conduttore del fondo, le quali delimitino in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata.

6. Nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia è vietato a chiunque, compreso il proprietario o il conduttore, esercitare l'attività venatoria fino al venir meno delle ragioni del divieto.

7. L'esercizio venatorio è, comunque, vietato in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione. Si considerano in attualità di coltivazione: i terreni con coltivazioni erbacee da seme; i frutteti specializzati; i vigneti e gli uliveti specializzati fino alla

data del raccolto; i terreni coltivati a soia e a riso, nonché a mais per la produzione di seme fino alla data del raccolto. L'esercizio venatorio in forma vagante è inoltre vietato sui terreni in attualità di coltivazione individuati dalle regioni, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro strutture regionali, in relazione all'esigenza di protezione di altre colture specializzate o intensive.

8. L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,20, o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri. I fondi chiusi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che si intenderà successivamente istituire devono essere notificati ai competenti uffici regionali. I proprietari o i conduttori dei fondi di cui al presente comma provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse.

9. La superficie dei fondi di cui al comma 8 entra a far parte della quota dal 15 al 25 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di cui all'articolo 10, comma 3.

10. Le regioni regolamentano l'esercizio venatorio nei fondi con presenza di bestiame allo stato brado o semibrado, secondo le particolari caratteristiche ambientali e di carico per ettaro, e stabiliscono i parametri entro i quali tale esercizio è vietato nonché le modalità di delimitazione dei fondi stessi.

11. Scaduti i termini di cui all'articolo 34, commi 5 e 6, fissati per l'adozione degli atti che consentano la piena attuazione della presente legge nella stagione venatoria 2009-2010, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede in via sostitutiva secondo le modalità di cui all'articolo 14, comma 16. Comunque, a decorrere dal 31 luglio 2011 le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 842 del codice civile si applicano esclusivamente nei territori sotto-

posti al regime di gestione programmata della caccia ai sensi degli articoli 10 e 14 della presente legge.

Art. 16.

(Aziende faunistico-venatorie e aziende agriturismo-venatorie)

1. Le regioni, su richiesta degli interessati e sentito l'ISPRA, entro i limiti del 15 per cento del proprio territorio agro-silvo-pastorale, possono:

a) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, senza fini di lucro, soggette a tassa di concessione regionale, per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche con particolare riferimento alla tipica fauna alpina e appenninica, alla grossa fauna europea e a quella acquatica; tali concessioni devono essere corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico. In tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di assessment e di abbattimento. In ogni caso, nelle aziende faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto;

b) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende agriturismo-venatorie, ai fini di impresa agricola, soggette a tassa di concessione regionale, nelle quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di allevamento.

2. Le aziende agriturismo-venatorie devono:

a) essere preferibilmente situate nei territori di scarso rilievo faunistico;

b) coincidere preferibilmente con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata, ovvero di-

smesse da interventi agricoli ai sensi del citato regolamento (CE) n. 1698/2005.

3. Le aziende agriturismo-venatorie nelle zone umide e vallive possono essere autorizzate solo se comprendono bacini artificiali e fauna acquatica di allevamento, nel rispetto delle convenzioni internazionali.

4. L'esercizio dell'attività venatoria nelle aziende di cui al comma 1 è consentito nel rispetto delle norme della presente legge con la esclusione dei limiti di cui all'articolo 12, comma 5.

Art. 17.

(Allevamenti)

1. Le regioni autorizzano, regolamentandolo, l'allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale.

2. Le regioni, ferme restando le competenze dell'Ente nazionale della cinofilia italiana, dettano altresì norme per gli allevamenti dei cani da caccia.

3. Nel caso in cui l'allevamento di cui al comma 1 sia esercitato dal titolare di un'impresa agricola, questi è tenuto a dare semplice comunicazione alla competente autorità provinciale nel rispetto delle norme regionali.

4. Le regioni, ai fini dell'esercizio dell'allevamento a scopo di ripopolamento, organizzato in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, possono consentire al titolare, nel rispetto delle norme della presente legge, il prelievo di mammiferi ed uccelli in stato di cattività con i mezzi di cui all'articolo 13.

Art. 18.

*(Specie cacciabili e periodi
di attività venatoria)*

1. La stagione venatoria è strutturata per tempi e per specie, con inizio dalla quarta domenica di agosto e termine all'ultimo giorno cacciabile del febbraio dell'anno successivo. In particolare, l'esercizio dell'attività venatoria è consentito per le specie seguenti e per i periodi sottoindicati:

a) specie cacciabili dalla quarta domenica di agosto al 31 dicembre: quaglia (*Coturnix coturnix*); tortora (*Streptopelia turtur*); allodola (*Alauda arvensis*); ghiandaia (*Garulus glandarius*); passero (*Passer italiae*); passera mattugia (*Passer montanus*); merlo (*Turdus merula*); fringuello (*Fringilla coelebs*); peppola (*Fringilla montifringilla*); frozone (*Coccothraustes coccothraustes*); storno (*Sturnus vulgaris*); colino della Virginia (*Colinus virginianus*); starna (*Perdix perdix*); pernice rossa (*Alectoris rufa*); lepre comune (*Lepus europaeus*); lepre sarda (*Lepus capensis*); coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*); minilepre (*Silvilagus floridamus*); fagiano (*Phasianus colchicus*);

b) specie cacciabili dalla quarta domenica di agosto al 31 gennaio: colombaccio (*Columba palumbus*);

c) specie cacciabili dal 16 settembre al 31 dicembre: cinghiale (*Sus scrofa*);

d) specie cacciabili dal 16 settembre alla fine di febbraio: cesena (*Turdus pilaris*); tordo bottaccio (*Turdus philomelos*); tordo sassello (*Turdus iliacus*); germano reale (*Anas platyrhynchos*); folaga (*Fulica atra*); gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*); alzavola (*Anas crecca*); canapiglia (*Anas strepera*); porciglione (*Rallus aquaticus*); fischione (*Anas penelope*); codone (*Anas acuta*); marzaiola (*Anas querquedula*); mestolone (*Anas clypeata*); moriglione (*Aythya ferina*); moretta (*Aythya fuligula*); frullino (*Lymnocyptes minimus*); combattente (*Phi-*

lomachus pugnax); cornacchia nera (*Corvus corone*); pavoncella (*Vanellus vanellus*); cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*); gazza (*Pica pica*); volpe (*Vulpes vulpes*); oca selvatica (*Anser anser*); oca granaiola (*Anser fabalis*); taccola (*Corvus monedula*); corvo (*Corvus frugilegus*); pittima reale (*Limosa limosa*);

e) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre: pernice sarda (*Alectoris barbara*); pernice bianca (*Lagopus mutus*); fagiano di monte (*Tetrao tetrix*); coturnice (*Alectoris graeca*); camoscio alpino (*Rupicapra rupicapra*); capriolo (*Capreolus capreolus*); cervo (*Cervus elaphus*); daino (*Dama dama*); mufone (*Ovis musimon*), con esclusione della popolazione sarda; lepre bianca (*Lepus timidus*);

f) specie cacciabili dal 16 settembre al 31 gennaio: beccaccia (*Scolopax rusticola*), beccaccino (*Gallinago gallinago*). Dal 1° gennaio al 31 gennaio solamente entro 50 metri dai corsi d'acqua indicati dalle province e solo con l'ausilio del cane.

2. I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano autorizzano le modifiche previo parere dell'ISPRA o, se istituiti, degli Istituti regionali per la fauna selvatica. I termini devono essere comunque contenuti tra la terza domenica di agosto e la fine di febbraio. L'autorizzazione regionale è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori.

3. La disciplina di cui al comma 2 si applica altresì per la caccia di selezione degli ungulati, sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalle regioni, anche nei parchi nazionali. La caccia di selezione al capriolo, al daino, al cervo, al camoscio alpino e allo stambecco è consentita, acquisito il parere dell'ISPRA o degli Istituti regionali per la fauna selvatica, se istituiti, dal 1° mag-

gio al 28 febbraio dell'anno successivo, in stretto rispetto dell'arco biologico delle medesime specie.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono recepiti i nuovi elenchi delle specie di cui al comma 1, entro sessanta giorni dall'avvenuta approvazione comunitaria o dall'entrata in vigore delle convenzioni internazionali. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito l'ISPRA, dispone variazioni dell'elenco delle specie cacciabili in conformità alle vigenti direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali sottoscritte, tenendo conto della consistenza delle singole specie sul territorio.

5. Le regioni, sentito l'ISPRA o gli Istituti regionali per la fauna selvatica, se istituiti, pubblicano, entro e non oltre il 1° giugno di ciascun anno, il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria, nel rispetto di quanto stabilito ai commi da 1 a 3, e con l'indicazione del numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria. Qualora la regione non provveda entro tale termine, resta in vigore il calendario dell'anno precedente.

6. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre. Le regioni possono consentirne la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì e venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso sospeso.

7. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, le regioni, sentito l'ISPRA o l'Istituto regionale per la fauna selvatica, se istituito, e tenuto conto delle consuetudini locali, possono, anche in deroga al comma 6, regolamentare diversamente l'esercizio venatorio solo da appostamento alla

fauna selvatica migratoria nei periodi intercorrenti fra il 1° ottobre e il 30 novembre.

8. La caccia è consentita dall'alba fino ad un'ora dopo il tramonto.

9. Non è consentita la posta alla beccaccia nè la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino.

10. Nei giorni del mese di febbraio la caccia, ad eccezione di quella agli ungulati, è consentita fino alle ore 13.

Art. 19.

(Controllo della fauna selvatica)

1. Le regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.

2. Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'ISPRA e degli Istituti regionali per la fauna selvatica, se istituiti. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime si avvalgono altresì dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e dei cacciatori residenti iscritti negli ambiti territoriali di caccia inte-

ressati e nei comprensori alpini delle aree interessate.

3. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono attuare i piani di cui al comma 2 anche avvalendosi di altre persone, purché munite di licenza per l'esercizio venatorio.

Art. 20.

(Introduzione di fauna selvatica dall'estero)

1. L'introduzione dall'estero di fauna selvatica viva, purché appartenente alle specie autoctone, può effettuarsi solo a scopo di ripopolamento e di miglioramento genetico.

2. I permessi d'importazione possono essere rilasciati unicamente a ditte che dispongono di adeguate strutture ed attrezzature per ogni singola specie di selvatici, al fine di avere le opportune garanzie per controlli, eventuali quarantene e relativi controlli sanitari.

3. Le autorizzazioni per le attività di cui al comma 1 sono rilasciate dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali su parere dell'ISPRA nel rispetto delle convenzioni internazionali.

Art. 21.

(Divieti)

1. È vietato a chiunque:

a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive;

b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali. Nei parchi naturali regionali costituiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le regioni adeguano la propria legislazione

al disposto dell'articolo 22, comma 6, della predetta legge n. 394 del 1991, e successive modificazioni, entro il 31 gennaio 2009, provvedendo nel frattempo all'eventuale riprogettazione dei parchi naturali regionali anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 32, comma 3, della medesima legge;

c) l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica, nelle foreste demaniali ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell'ISPRA, non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;

d) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato e ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, o dove esistano beni monumentali, purché dette zone siano delimitate da tabelle esenti da tasse indicanti il divieto;

e) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o in altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;

f) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agrosilvo-pastorale;

g) il trasporto, all'interno dei centri abitati, lungo le vie di comunicazione dei parchi e delle riserve naturali, oasi, zone di ripopo-

lamento e cattura e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere, dei mezzi di caccia di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, che non siano scarichi, in custodia e, se esistente, chiusi nel portabagagli;

h) cacciare a rastrello in più di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;

i) cacciare sparando da veicoli e natanti in movimento sospinti da motore o da aeromobili;

l) cacciare a distanza inferiore a cento metri da macchine operatrici agricole in funzione;

m) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi, purché nel rispetto delle disposizioni emanate dalle regioni interessate. Il territorio da prendere in considerazione è quello circostante l'area in cui viene praticata la caccia e non solamente il luogo dell'appostamento;

n) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume, con esclusione della caccia agli uccelli acquatici;

o) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti all'articolo 4, comma 1, o nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica e nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle ventiquattro ore successive alla competente amministrazione provinciale;

p) usare richiami vivi e zimbelli, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 5, salvo che per l'anatra germinata per la caccia agli uccelli acquatici e per il piccione domestico per la caccia al colombaccio da appostamento;

q) usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici;

r) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono;

s) cacciare negli specchi d'acqua ove si esercita l'industria della pesca o dell'acquacoltura, nonché nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circonda con tabelle, esenti da tasse, indicanti il divieto di caccia;

t) commerciare fauna selvatica morta non proveniente da allevamenti per sagre e per manifestazioni a carattere gastronomico;

u) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre;

v) vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uccellazione;

z) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica;

aa) a decorrere dal 1° gennaio 2009 l'esercizio in qualunque forma del tiro al volo su uccelli, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 10, lettera e);

bb) vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica, che non appartengano alle seguenti specie: germano reale (*Anas platyrhynchos*); pernice rossa (*Alectoris rufa*); pernice di Sardegna (*Alectoris barbara*); starna (*Perdix perdix*); fagiano (*Phasianus colchicus*); colombaccio (*Columba palumbus*);

cc) il commercio di esemplari vivi di specie di avifauna selvatica nazionale non proveniente da allevamenti;

dd) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della presente

legge o delle disposizioni regionali a specifici ambiti territoriali, ferma restando l'applicazione dell'articolo 635 del codice penale;

ee) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge, la cui detenzione viene regolamentata dalle regioni anche con le norme sulla tassidermia;

ff) l'uso dei segugi per la caccia ai cervidi e bovini.

2. Se le regioni non provvedono entro il termine previsto dall'articolo 1, comma 5, ad istituire le zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali assegna alle regioni stesse novanta giorni per provvedere. Decorso inutilmente tale termine è vietato cacciare lungo le suddette rotte a meno di cinquecento metri dalla costa marina del continente e delle due isole maggiori; le regioni provvedono a delimitare tali aree con apposite tabelle esenti da tasse.

3. La caccia è vietata su tutti i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, per una distanza di mille metri dagli stessi.

Art. 22.

(Licenza di porto di fucile per uso di caccia e abilitazione all'esercizio venatorio)

1. La licenza di porto di fucile per uso di caccia è rilasciata in conformità alle leggi di pubblica sicurezza.

2. Il primo rilascio avviene dopo che il richiedente ha conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esami pubblici dinanzi ad apposita commissione nominata dalla regione in ciascun capoluogo di provincia.

3. La commissione di cui al comma 2 è composta da esperti qualificati in ciascuna delle materie indicate al comma 4, di cui almeno un laureato in scienze biologiche o in

scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi.

4. Le regioni stabiliscono le modalità per lo svolgimento degli esami, che devono in particolare riguardare nozioni nelle seguenti materie:

- a) legislazione venatoria;
- b) zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili;
- c) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;
- d) tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola;
- e) norme di pronto soccorso.

5. L'abilitazione è concessa se il giudizio è favorevole in tutte le materie oggetto dell'esame, di cui al comma 4.

6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni promuovono corsi di aggiornamento sulle caratteristiche innovative della legge stessa.

7. L'abilitazione all'esercizio venatorio è necessaria, oltre che per il primo rilascio della licenza, anche per il rinnovo della stessa in caso di revoca.

8. Per sostenere gli esami il candidato deve essere munito del certificato medico di idoneità.

9. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha la durata di sei anni e può essere rinnovata su domanda del titolare corredata di un nuovo certificato medico di idoneità di data non anteriore a tre mesi dalla domanda stessa.

10. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza il cacciatore che ha compiuto diciotto anni può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni che non abbia commesso violazioni alle norme della presente legge comportanti la sospensione della licenza ai sensi dell'articolo 30.

11. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per l'esercizio della caccia mediante l'uso dell'arco e del falco.

Art. 23.

(Tasse di concessione regionale)

1. Le regioni, per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge e dalle leggi regionali in materia, sono autorizzate ad istituire una tassa di concessione regionale, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni, per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio di cui all'articolo 22 della presente legge. La tassa è ridotta del 50 per cento per i pensionati.

2. La tassa di cui al comma 1 è soggetta al rinnovo annuale e può essere fissata in misura non inferiore al 50 per cento e non superiore all'80 per cento della tassa erariale prevista dall'articolo 5 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dalla tariffa di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995. Essa non è dovuta qualora durante l'anno il cacciatore eserciti l'attività venatoria esclusivamente all'estero.

3. Nel caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia la tassa regionale deve essere rimborsata. La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.

4. I proventi della tassa di cui al comma 1 sono utilizzati, altresì, per il finanziamento o il concorso nel finanziamento di progetti di valorizzazione del territorio presentati anche da singoli proprietari o conduttori di fondi, che, nell'ambito della programmazione regionale, prevedano, tra l'altro, la creazione di strutture per l'allevamento di fauna selva-

tica nonché dei riproduttori nel periodo autunnale; la manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica; l'adozione di forme di lotta integrata e di lotta guidata; il ricorso a tecniche colturali e tecnologie innovative non pregiudizievoli per l'ambiente; la valorizzazione agrituristica di percorsi per l'accesso alla natura e alla conoscenza scientifica e culturale della fauna ospite; la manutenzione e pulizia dei boschi anche al fine di prevenire incendi.

5. Gli appostamenti fissi, i centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, le aziende faunistico-venatorie e le aziende agriturismo-venatorie sono soggetti a tasse regionali.

Art. 24.

(Fondo presso il Ministero del tesoro)

1. A decorrere dall'anno 2009 presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo la cui dotazione è alimentata da una addizionale di 5 euro alla tassa prevista dal citato articolo 5 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.641, e successive modificazioni.

2. Le disponibilità del fondo di cui al comma 1 sono ripartite entro il 31 marzo di ciascun anno con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, nel seguente modo:

a) il 4 per cento per il funzionamento e l'espletamento dei compiti istituzionali del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale;

b) l'1 per cento per il pagamento della quota di adesione dello Stato italiano al Consiglio internazionale della caccia e della salvaguardia della fauna;

c) il 95 per cento fra le associazioni venatorie nazionali riconosciute, in proporzione

alla rispettiva, documentata consistenza associativa. Le associazioni venatorie riconosciute nulla devono alle associazioni ambientaliste e protezioniste.

3. L'addizionale di cui al presente articolo non è computata ai fini di quanto previsto all'articolo 23, comma 2.

4. L'attribuzione della dotazione prevista dal presente articolo alle associazioni venatorie nazionali riconosciute non comporta l'assoggettamento delle stesse al controllo previsto dalla legge 21 marzo 1958, n. 259.

Art. 25.

(Indennizzo dei danni derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria)

1. Per l'indennizzo dei danni derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria restano ferme le disposizioni relative al Fondo di garanzia per le vittime della caccia, previsto dagli articoli 302, 303 e 304 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Art. 26.

(Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria)

1. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria, è costituito a cura di ogni regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti, al quale affluisce anche una percentuale dei proventi di cui all'articolo 23.

2. Le regioni provvedono, con apposite disposizioni, a regolare il funzionamento del fondo di cui al comma 1, prevedendo per la relativa gestione un comitato in cui siano presenti rappresentanti di strutture provinciali delle organizzazioni professionali agricole

maggiormente rappresentative a livello nazionale e rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute maggiormente rappresentative.

3. Il proprietario o il conduttore del fondo è tenuto a denunciare tempestivamente i danni al comitato di cui al comma 2, che procede, entro trenta giorni, alle relative verifiche anche mediante sopralluogo e ispezioni e, nei centottanta giorni successivi, alla liquidazione.

4. Per le domande di prevenzione dei danni, il termine entro cui il procedimento deve concludersi è direttamente disposto con norma regionale.

Art. 27.

(Vigilanza venatoria)

1. La vigilanza sulla applicazione della presente legge e delle leggi regionali è affidata:

a) agli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni, cui è riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. Tali agenti possono portare durante il servizio e per i compiti di istituto le armi in dotazione nonché armi con proiettili a narcotico. Le armi suddette sono portate e detenute in conformità al regolamento di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n.65, e successive modificazioni;

b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie;

c) alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, alle guardie delle associazioni di protezione ambientale e di protezione degli animali riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alle guardie zoofile volontarie alle quali sia attribuita la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18

giugno 1931, n. 773. A tali guardie è consentito espletare la loro funzione esclusivamente nei parchi nazionali e regionali, nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle oasi e nelle altre zone sottratte all'attività venatoria.

2. La vigilanza di cui al comma 1 è, altresì, affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, nonché agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

3. Gli agenti di cui ai commi 1 e 2 svolgono le proprie funzioni, di norma, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza.

4. La qualifica di guardia volontaria può essere concessa, ai sensi del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, a cittadini in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dalle regioni previo superamento di apposito esame. Le regioni disciplinano la composizione delle commissioni preposte a tale esame garantendo in esse la presenza tra loro paritaria di rappresentanti di associazioni venatorie, agricole ed ambientaliste.

5. Agli agenti di cui ai commi 1 e 2 con compiti di vigilanza è vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni. Alle guardie venatorie volontarie è vietato l'esercizio venatorio durante l'esercizio delle loro funzioni.

6. I corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della fauna e sulla salvaguardia delle produzioni agricole, possono essere organizzati anche dalle associazioni di cui al comma 1, lettera *b*), sotto il controllo della regione.

7. Le province coordinano l'attività delle guardie volontarie delle associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste.

8. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, garantisce il coordinamento in or-

dine alle attività delle associazioni di cui al comma 1, lettera *b*), rivolte alla preparazione, aggiornamento ed utilizzazione delle guardie volontarie.

9. I cittadini in possesso, ai sensi del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, della qualifica di guardia venatoria volontaria alla data di entrata in vigore della presente legge, non necessitano dell'attestato di idoneità di cui al comma 4.

Art. 28.

(Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria)

1. I soggetti preposti alla vigilanza venatoria ai sensi dell'articolo 27 possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia, la esibizione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, del tesserino di cui all'articolo 12, comma 12, del contrassegno della polizza di assicurazione nonché della fauna selvatica abbattuta o catturata.

2. Nei casi previsti dall'articolo 30, gli ufficiali ed agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati. In caso di condanna per le ipotesi di cui al medesimo articolo 30, comma 2, lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*), le armi e i suddetti mezzi sono restituiti al legittimo proprietario dopo l'oblazione della ammenda.

3. Quando è sequestrata fauna selvatica, viva o morta, gli ufficiali o agenti la consegnano all'ente pubblico localmente preposto alla disciplina dell'attività venatoria il quale, nel caso di fauna viva, provvede a liberarla in località adatta ovvero, qualora non risulti liberabile, a consegnarla ad un organismo in grado di provvedere alla sua riabilitazione e cura ed alla successiva reintroduzione nel

suo ambiente naturale; in caso di fauna viva sequestrata in campagna, e che risulti liberabile, la liberazione è effettuata sul posto dagli agenti accertatori. Nel caso di fauna morta, l'ente pubblico provvede alla sua vendita tenendo la somma ricavata a disposizione della persona cui è contestata l'infrazione ove si accerti successivamente che l'illecito non sussiste; se, al contrario, l'illecito sussiste, l'importo relativo deve essere versato su un conto corrente intestato alla regione.

4. Della consegna o della liberazione di cui al comma 3 gli ufficiali o agenti danno atto in apposito verbale nel quale sono descritte le specie e le condizioni degli esemplari sequestrati, e quant'altro possa avere rilievo ai fini penali.

5. Gli organi di vigilanza che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino, anche a seguito di denuncia, violazioni delle disposizioni sull'attività venatoria, redigono verbali, conformi alla legislazione vigente, nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore, e li trasmettono all'ente da cui dipendono e all'autorità competente ai sensi delle disposizioni vigenti.

6. Gli agenti venatori dipendenti degli enti locali che abbiano prestato servizio civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, non sono ammessi all'esercizio di funzioni di pubblica sicurezza, fatto salvo il divieto di cui all'articolo 15, comma 6, della medesima legge.

Art. 29.

(Agenti dipendenti degli enti locali)

1. Ferme restando le altre disposizioni della legge 7 marzo 1986, n. 65, gli agenti dipendenti degli enti locali, cui sono conferite a norma di legge le funzioni di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica

sicurezza per lo svolgimento dell'attività di vigilanza venatoria, esercitano tali attribuzioni nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei luoghi nei quali sono comandati a prestare servizio, e portano senza licenza le armi di cui sono dotati nei luoghi predetti ed in quelli attraversati per raggiungerli e per farvi ritorno.

2. Gli agenti di cui al comma 1 possono redigere i verbali di contestazione delle violazioni e degli illeciti amministrativi previsti dalla presente legge, e gli altri atti indicati dall'articolo 29, anche fuori dall'orario di servizio.

Art. 30.

(Sanzioni)

1. All'atto del rilascio della licenza di caccia viene attribuito un punteggio di venti punti. L'esaurimento di tale punteggio per effetto di eventuali sanzioni determina la sospensione della licenza.

3. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni:

a) l'ammenda da 3.000 euro a 5.000 euro e la sospensione della licenza di caccia per un anno, con l'obbligo di sostenere nuovamente gli esami per il rilascio della suddetta licenza, per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissate dall'articolo 18;

b) l'ammenda da 1.000 euro a 2.500 euro ed una decurtazione di dieci punti, per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'articolo 2;

c) l'ammenda da 2.000 euro a 6.000 euro e la sospensione della licenza di caccia per cinque anni, con l'obbligo di sostenere nuovamente gli esami per il rilascio della suddetta licenza, per chi abbatte, cattura o

detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo;

d) l'ammenda da 500 euro a 1.500 euro ed una decurtazione di otto punti, per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attività sportive; in caso di recidiva le sanzioni sono raddoppiate;

e) l'ammenda da 500 euro a 2.500 euro ed una decurtazione di cinque punti, per chi esercita l'uccellazione ed è possessore di licenza di caccia. In caso di recidiva si applicano l'ammenda di 2.500 euro e la sospensione della licenza per un anno, con l'obbligo di sostenere nuovamente gli esami per il rilascio della suddetta licenza. Se non in possesso di licenza di caccia l'ammenda è raddoppiata nei massimali;

f) l'ammenda da 1.000 euro a 1.500 euro, una decurtazione di dieci punti e il sequestro dell'arma, per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio;

g) l'ammenda da 2.000 euro a 4.000 euro ed una decurtazione di dieci punti, per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati nella lettera *b)*, della quale sia vietato l'abbattimento; in caso di recidiva sospensione della licenza di caccia per cinque anni, con l'obbligo di sostenere nuovamente gli esami per il rilascio della suddetta licenza;

h) l'ammenda da 300 euro a 1.000 euro ed una decurtazione di dieci punti, per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o in violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* e *f)*, o per chi esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'articolo 21, comma 1, lettera *r)*. Nel caso di tale ultima infrazione si applica al-

trèsì la misura della confisca dei richiami vietati;

i) l'ammenda da 2.000 euro a 6.000 euro, una decurtazione di dieci punti e la confisca dei mezzi usati, per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli in movimento, da natanti in movimento spinti da motore o da aeromobili;

l) l'ammenda da 500 euro a 1.500 euro ed una decurtazione di cinque punti, per chi pone in commercio o detiene a tal fine fauna selvatica in violazione della presente legge. Se il fatto riguarda la fauna di cui alle lettere *c)* e *g)*, le pene sono raddoppiate;

m) l'ammenda da 200 euro a 1.000 euro ed una decurtazione di dieci punti, per chi esercita la caccia in una forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'articolo 12, comma 5;

n) l'ammenda da 3.000 euro a 6.000 euro ed una decurtazione di quindici punti, per chi esercita la caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione; in caso di recidiva, la sanzione amministrativa è raddoppiata;

o) l'ammenda da 600 euro a 1.200 euro ed una decurtazione di cinque punti per chi esercita la caccia senza aver effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa o regionale; in caso di recidiva la sanzione amministrativa è raddoppiata;

p) l'ammenda da 300 euro a 1.000 euro ed una decurtazione di cinque punti, per chi esercita senza autorizzazione la caccia all'interno delle aziende faunistico-venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e comprensori destinati alla caccia programmata; in caso di recidiva la sanzione amministrativa è raddoppiata; in caso di ulteriore violazione la sanzione è triplicata nel massimale. Le sanzioni previste dalla presente lettera sono ridotte ad un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un comprensorio o in un ambito territoriale di caccia viciniore a quello autorizzato;

q) l'ammenda da 100 euro a 600 euro ed una decurtazione di cinque punti, per

chi esercita la caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate; in caso di recidiva le sanzioni sono raddoppiate;

r) l'ammenda da 200 euro a 600 euro ed una decurtazione di cinque punti, per chi esercita la caccia in fondo chiuso, ovvero nel caso di violazione delle disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione delle coltivazioni agricole; in caso di recidiva le sanzioni sono raddoppiate;

s) l'ammenda da 200 euro a 600 euro ed una decurtazione di cinque punti, per chi esercita la caccia in violazione degli orari consentiti; in caso di recidiva le sanzioni sono raddoppiate;

t) l'ammenda da 200 euro a 600 euro ed una decurtazione di cinque punti, per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero in violazione delle disposizioni emanate dalle regioni ai sensi dell'articolo 5, comma 2; in caso di recidiva le sanzioni sono raddoppiate;

u) l'ammenda da 100 euro a 600 euro ed una decurtazione di cinque punti, per chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale; in caso di recidiva le sanzioni sono raddoppiate;

v) l'ammenda da 50 euro a 200 euro per ciascun capo, ed una decurtazione di cinque punti, in totale, per chi importa fauna selvatica senza l'autorizzazione di cui all'articolo 20, comma 3; alla violazione consegue la revoca di eventuali autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 20 per altre introduzioni;

z) l'ammenda da 100 euro a 600 euro ed una decurtazione di cinque punti, per chi, pur essendone munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione e il tesserino regionale; la sanzione amministrativa è applicata nel minimo se l'interessato esibisce il documento entro cinque giorni;

aa) l'ammenda di 50 euro per l'abbandono in ambiente di materiale non biodegradabile. I materiali si intendono abbandonati

quando il cacciatore lascia definitivamente il posto di caccia.

3. Le leggi regionali prevedono sanzioni per gli abusi e l'uso improprio della tabellazione dei terreni.

4. Le regioni prevedono la sospensione dell'apposito tesserino di cui all'articolo 12, comma 12, per particolari infrazioni o violazioni delle norme regionali sull'esercizio venatorio.

5. Resta salva l'applicazione delle norme di legge e di regolamento per la disciplina delle armi e in materia fiscale e doganale.

6. Nei casi previsti dal presente articolo non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale.

7. Per quanto non altrimenti previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 31.

(Rapporti sull'attività di vigilanza)

1. Nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'articolo 9 le regioni, entro il mese di maggio di ciascun anno a decorrere dal 2009, trasmettono al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali un rapporto informativo nel quale, sulla base di dettagliate relazioni fornite dalle province, è riportato lo stato dei servizi preposti alla vigilanza, il numero degli accertamenti effettuati in relazione alle singole fattispecie di illecito e un prospetto riepilogativo delle sanzioni amministrative e delle misure accessorie applicate. A tal fine il questore comunica tempestivamente all'autorità regionale, entro il mese di aprile di ciascun anno, i dati numerici inerenti alle misure accessorie applicate nell'anno precedente.

2. I rapporti di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento entro il mese di ottobre di ciascun anno.

Art. 32.

(Associazioni venatorie)

1. Le associazioni venatorie sono libere.

2. Le associazioni venatorie istituite per atto pubblico possono chiedere di essere riconosciute agli effetti della presente legge, purché posseggano i seguenti requisiti:

a) abbiano finalità ricreative, formative e tecnico-venatorie;

b) abbiano ordinamento democratico e posseggano una stabile organizzazione a carattere nazionale, con adeguati organi periferici;

c) dimostrino di avere un numero di iscritti non inferiore ad un quindicesimo del totale dei cacciatori calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), riferito al 31 dicembre dell'anno precedente quello in cui avviene la presentazione della domanda di riconoscimento.

3. Le associazioni di cui al comma 2 sono riconosciute con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'interno, sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale.

4. Qualora vengano meno i requisiti previsti per il riconoscimento, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dispone con decreto la revoca del riconoscimento stesso.

5. Si considerano riconosciute agli effetti della presente legge la Federazione italiana della caccia e le associazioni venatorie nazionali: Associazione migratoristi italiani, Associazione nazionale libera caccia, ARCI-Caccia, Unione nazionale Enalcaccia pesca e tiro, Ente produttori selvaggina, Associazione italiana della caccia - Italcaccia, già riconosciute ed operanti ai sensi dell'articolo 34, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

6. Le associazioni venatorie nazionali riconosciute sono sottoposte alla vigilanza del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 33.

(Relazione sullo stato di attuazione della legge)

1. Al termine dell'annata venatoria 2009-2010 le regioni trasmettono al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione sull'attuazione della presente legge.

2. Sulla base della relazioni di cui al comma 1, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presenta al Parlamento una relazione complessiva sullo stato di attuazione della presente legge.

Art. 34.

(Disposizioni transitorie)

1. Le aziende faunistico-venatorie autorizzate dalle regioni ai sensi dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, nonché ai sensi dell'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, fino alla naturale scadenza della concessione sono regolate in base al provvedimento di concessione.

2. Su richiesta del concessionario, le regioni possono trasformare le aziende faunistico-venatorie di cui al comma 1 in aziende agriturismo-venatorie.

3. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, detengano richiami vivi appartenenti a specie non consentite ov-

vero, se appartenenti a specie consentite, ne detengano un numero superiore a quello stabilito dalla presente legge, sono tenuti a farne denuncia all'ente competente.

4. In sede di attuazione, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali definisce l'indice di densità venatoria minima di cui all'articolo 14, commi 3 e 4, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono fissati i termini per l'adozione, da parte dei soggetti partecipanti al procedimento di programmazione ai sensi della presente legge, degli atti di rispettiva competenza, secondo modalità che consentano la piena attuazione della legge stessa nella stagione venatoria 2009-2010.

6. Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi ed alle norme stabiliti dalla presente legge entro e non oltre il 31 luglio 2010.

7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome, entro il medesimo termine di cui al comma 6, adeguano la propria legislazione ai principi ed alle norme stabiliti dalla presente legge nei limiti della Costituzione e dei rispettivi statuti.

Art. 35.

(Disposizioni finali)

1. La legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogata, ad eccezione dell'articolo 37, comma 2.

2. Ferme restando le disposizioni che disciplinano l'attività dell'Ente nazionale per la protezione degli animali, le guardie zoofile volontarie che prestano servizio presso di esso esercitano la vigilanza sull'applicazione della presente legge e delle leggi re-

gionali in materia di caccia a norma dell'articolo 27, comma 1, lettera c), esclusivamente nei parchi nazionali e regionali, nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle oasi e nelle altre zone sottratte all'attività venatoria.

